

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PRIVATE PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO PER USI DOMESTICI

Art.1 OGGETTO

- Il presente regolamento ha lo scopo di incentivare l'utilizzo sul territorio comunale del servizio acquedottistico pubblico, considerato come servizio essenziale ed ha per oggetto la concessione di contributi a privati che, per allacciare la proprietà al pubblico acquedotto **per usi domestici**, debbano realizzare tratti di rete privati.
- Annualmente verranno stanziati in bilancio adeguati fondi per il perseguimento delle finalità del presente regolamento.

Art.2 MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

- Il privato che, per allacciare al pubblico acquedotto **per usi domestici** proprietà non servite, abbia dovuto realizzare tratti di rete di collegamento, presenterà al comune domanda di contributo allegando la ricevuta delle spese a tal fine sostenute.
- Solo in casi eccezionali, in presenza di condizioni economiche particolarmente disagiate da valutare da parte dell'Ufficio, potrà essere concesso e liquidato il contributo sulla base del solo preventivo di spesa redatto dal soggetto che realizzerà la rete. In tale ipotesi il beneficiario dovrà impegnarsi a realizzare l'intervento entro tre mesi dalla liquidazione pena la revoca del contributo ed il recupero della somma pagata. Dovrà, altresì, presentare la relativa quietanza entro lo stesso termine. Il contributo sarà, se del caso, rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

Art.3 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

- E' ammissibile a contributo esclusivamente la spesa relativa alla realizzazione della rete. Deve intendersi, quindi, esclusa ogni altra spesa ed, in particolare, quelle fisse di allacciamento che ogni utente sostiene.
- Il contributo comunale coprirà fino ad un massimo del 50% della spesa, come sopra determinata, sostenuta e documentata.

Art.3 bis REALIZZAZIONE TRATTI DI RETE PUBBLICA

- Sono ammissibili a contributo anche gli interventi di costruzione di tratti di rete pubblica per servire utenze domestiche che il soggetto gestore dell'acquedotto realizzi su richiesta degli interessati, ponendo a carico degli stessi, anche solo parzialmente, la relativa spesa.
- Il contributo comunale potrà coprire fino ad un massimo del 50% della spesa che rimanga effettivamente a carico dell'utente.
- L'erogazione del contributo avverrà a favore del soggetto gestore.
- Rimangono ferme, per quanto compatibili con la fattispecie considerata nel presente articolo, le condizioni e le modalità previste negli articoli precedenti.

Art.4 AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- Sono ammessi a contributo gli interventi realizzati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e quelli precedenti le spese dei quali siano state sostenute dal 1° gennaio 2002.
- Farà fede, a tal fine, la data della quietanza.